

dossier

Maggio 2019

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Atto del Governo n. 79



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 72



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 93

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Definizioni</i>)	1
Articolo 2 (<i>Programmazione e reclutamento del personale</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Collaborazioni tra Istituzioni</i>)	14
Articolo 4 (<i>Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato</i>)	15
Articolo 5 (<i>Reclutamento del personale docente a tempo determinato</i>).....	16
Articolo 6 (<i>Incarichi di insegnamento</i>)	17
Articolo 7 (<i>Reclutamento del personale amministrativo e tecnico</i>).....	18
Articolo 8 (<i>Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni</i>).....	19

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	79	
Titolo breve:	Procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)	
Riferimenti normativi:	L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 L. 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 7, lett. e)	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali)	Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XI (Lavoro) V (Bilancio)

PREMESSA

Lo schema di decreto in esame reca la disciplina delle modalità di programmazione e reclutamento del personale degli enti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM), in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

In particolare l'articolo 2 citato ha previsto l'intervento di uno o più regolamenti per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 per cui deve essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Sulla materia in questione sono altresì intervenute alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2018, delle quali la RT certifica si è tenuto conto nella redazione del provvedimento (l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Articolo 1 **(Definizioni)**

La norma reca alle lettere a)-f) le definizioni degli organismi ed istituti normativi richiamati nel provvedimento.

La RT dopo aver evidenziato che lo schema di decreto, atteso da 19 anni che si compone di otto articoli, ribadisce che il primo articolo è dedicato alle definizioni.

Al riguardo, nulla da rilevare.

Si ricorda comunque la gran parte delle istituzioni AFAM è da considerare appartenente al sottosettore S13 della contabilità nazionale, rilevante ai fini dell'indebitamento netto¹.

Articolo 2 ***(Programmazione e reclutamento del personale)***

Il comma 1 prevede che ogni Istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga d'ora innanzi un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il comma 2 stabilisce che la competenza per l'approvazione del piano spetta al consiglio di amministrazione delle istituzioni in parola, su proposta del consiglio accademico. Il piano può essere aggiornato annualmente – previo esperimento, entro il mese di aprile, delle procedure di mobilità – in sede di approvazione del bilancio consuntivo, comunque entro il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché, nel caso di adeguamenti ad eventuali modifiche della normativa statale, in ogni tempo.

Il comma 3 dispone che la programmazione triennale si conformi ai criteri ivi indicati alle lettere a)-g).

In particolare, alla lettera a) è stabilita la possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore a 0,5.

Alla lettera b) è prevista la possibilità di conversione di appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione, a condizione che tale cambio sia attuato nel rispetto del limite annuo del 30 per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui sia approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore.

Ivi, in particolare, si stabilisce al punto 1) della lettera c), che per ogni anno accademico, deve essere destinato al reclutamento a tempo indeterminato – una spesa complessiva pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, da individuare con DPCM, su proposta del "Ministero" dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il "Ministro" dell'economia e delle finanze. Inoltre, ai sensi del punto 2 della lettera c) è stabilito che al citato ammontare si aggiunga, per il triennio accademico 2018/2019-2020/2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'a.a. 2016/2017, per la stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

¹ In proposito, va precisato che, a fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono considerate a tutti gli effetti unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali. Va tuttavia evidenziato che il bilancio dello Stato per il triennio 2019/2021, reca allo stato di previsione del MIUR il capitolo 1750 (*Fondo per la statizzazione e razionalizzazione delle AFAM non statali*), con uno stanziamento di 28,5 milioni di euro nel 2019, e 55 milioni di euro nel 2020 e 2021; il capitolo 1781 (*Contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali*), con uno stanziamento di 3,6 milioni di euro nel 2019 e 3,4 milioni di euro nel 2020 e 2021; il capitolo 1782 (*Contributi alle Accademie non statali di Belle Arti*), indicato per memoria.

ricerca. La spesa complessiva per i reclutamenti in questione è calcolata parametrando al costo medio di un docente di prima fascia il costo medio delle altre qualifiche (Tabella 1 allegata al provvedimento). Tale ultima disposizione costituisce la replica di quanto previsto con norma legislativa dal comma 654 della legge di bilancio 2018 (l. 205/2017).

Alla lettera d) è previsto l'obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari al 30 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli, ivi indicate con ordine di priorità ai punti 1)-4).

Alla lettera e) è altresì previsto l'obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) quota pari ad almeno il 35 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino nell'ordine: iscritti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli indicate al numero 1; vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4.

Alla lettera f), è stabilito l'obbligo di destinare, sempre nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, e nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c), una quota pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento del budget, ai reclutamenti di docenti di prima fascia con selezione per esami e titoli e con selezione per soli titoli di cui ai punti 1) e 2).

Alla lettera g), è stabilito l'obbligo per la singola Istituzione, sempre entro i limiti di cui alla lettera relativamente agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di destinare una quota minima del 10 per cento del *budget* al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, nell'ambito della platea del personale precario che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti ivi previsti ai nn.1)-3).

Il comma 4 prevede espressamente che le assunzioni degli iscritti nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera d), nn. 1)-4), non possano superare il limite del 50 per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4.

Il comma 5 prevede, con riferimento alle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e), numero 1), che l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, abbia 15 giorni di tempo per accettare la presa di servizio che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo, prevedendo che, in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decada dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

TABELLA 1 (richiamata all'articolo 2, comma 3, lettera c) - Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	Euro 52.018	1,00
DOCENTE II FASCIA	Euro 44.673	0,86
EP 2.	Euro 51.330	0,99
EP 1	Euro 45.577	0,88
COLLABORATORE	Euro 34.409	0,66
ASSISTENTE	Euro 31.953	0,61
COADIUTORE	Euro 28.005	0,54

Indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo determinato

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I. FASCIA	Euro 43.435	0,83
DOCENTE II FASCIA	Euro 37.032	0,71
EP 2	Euro 43.295	0,83
EP 1	Euro 38.077	0,73
COLLABORATORE	Euro 29.945	0,58
ASSISTENTE	Euro 27.997	0,54
COADIUTORE	Euro 24.941	0,48

La RT certifica che la programmazione del reclutamento del personale avverrà ad invarianza di spesa.

Con riferimento al comma 3, afferma che il meccanismo ivi individuato rappresenta una novità per il settore AFAM ed è stato riformulato allo scopo di adeguarlo a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio 2018. Il DPCM di definizione della spesa complessiva, in coerenza con le previsioni di cui al comma 654 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, contiene la ripartizione degli importi presso le singole istituzioni.

Del meccanismo in parola viene proposta l'articolazione attraverso l'introduzione del meccanismo del *budget* calcolato per ogni singola Istituzione attraverso i parametri del costo equivalente del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato.

Si tratta di uno strumento già utilizzato nel sistema delle Università e che consente di parametrare il costo relativo a ciascuna qualifica del personale prendendo come riferimento la qualifica che ha il costo più elevato, nel caso specifico, quella del docente a tempo indeterminato di I fascia.

Conseguentemente, certifica che si rende possibile stimare annualmente, a livello aggregato, il costo complessivo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato semplicemente moltiplicando le unità di personale delle diverse qualifiche per il coefficiente di costo equivalente attribuito a ciascuna e utilizzando poi il costo di riferimento di I docente a tempo indeterminato;

In particolare, riferisce che ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2, le singole Istituzioni saranno comunque tenute a destinare annualmente, una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL e nel rispetto dei limiti di spesa individuati alla lettera c), una quota pari al 30% del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminate) alla chiamata dei docenti che risultano nell'ordine, nelle seguenti graduatorie nazionali per soli titoli:

- a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- b) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;

- c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; si tratta di disposizione coerente con l'art 1, comma 653, secondo periodo, della legge di bilancio 2018;
- d) graduatorie nazionali ad esaurimento composte da personale che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e che abbia maturato fino all'anno accademico 2017/2018 incluso almeno tre anni accademici insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Si tratta delle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 655 della legge di bilancio per l'anno 2018 la cui costituzione è stata definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 agosto 2018.

Al fine di dare un quadro completo della situazione degli organici delle Istituzioni AFAM interessate dal presente regolamento, riporta i dati relativi alla dotazione organica complessiva, distinta tra professori e personale tecnico-amministrativo come risultanti al 1° novembre 2017 (a.a. 2017/2018), indicando i posti coperti con personale a tempo indeterminato e quelli vacanti e quindi coperti con supplenze annuali.

DOTAZIONE ORGANICA PROFESSORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	POSTI VACANTI
6.804	5.324	1.540
DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO		
DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	POSTI VACANTI
1.973	1.564	409

Per quanto concerne la consistenza degli iscritti nelle citate graduatorie, riporta di seguito le persone ancora presenti nelle stesse.

Iscritti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali non esaurite (totale)	
GNE	114*
GET	438*
ex L.n. 143/04	40
ex L.n. 128/13	1.290
TOTALE	1.882

(*86 candidati sono inseriti in entrambe le graduatorie GNE e GET.)

Analogo obbligo di utilizzo del *budget* in termini percentuali (35%) è previsto, alla lettera e) del comma 3 in favore dei docenti che risultano, nell'ordine:

- a) nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- b) vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4 dello schema di regolamento.

Evidenzia tuttavia che dei circa 1.900 iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (di cui circa 600 in graduatorie datate da più di 15 anni), è verosimile ritenere che non tutti siano realmente interessati alle assunzioni. Si tratta complessivamente di n.144 graduatorie per discipline diverse, alcune delle quali riferite a insegnamenti saturi o non più esistenti nell'ambito dell'offerta formativa, e in molti casi riconducibili a persone che nel frattempo hanno intrapreso altri percorsi professionali o hanno raggiunto l'età per il pensionamento. Per tali motivi e considerato in particolare il crescente tasso di collocamento a riposo, è ragionevole pensare che con il meccanismo di reclutamento riferito al presente regolamento, le suddette graduatorie nazionali possano essere assorbite in un arco temporale di medio periodo.

La disposizione, inoltre, al comma 4, precisa che le assunzioni di personale effettuate attingendo alle graduatorie esistenti (con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1), 2), 3) 4), e lettera e), numero 1)), non possono superare il 50% dei reclutamenti disposti annualmente.

Eventuali sforamenti riconducibili all'arrotondamento in numero intero della frazione di posti derivanti dal budget annuale dovranno essere compensati nell'anno successivo.

La RT prosegue dunque l'esposizione dei profili "finanziari" illustrando le tavole relative all'Allegato I.

Tenendo conto delle effettive assunzioni avvenute nel corso dell'anno accademico 2018/19, degli stanziamenti previsti per il triennio 2019 - 2021 sul bilancio dello Stato relativamente alle spese di personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le Istituzioni AFAM statali, e delle cessazioni previste per i prossimi anni accademici, illustra le tabelle attestanti la compatibilità finanziaria del provvedimento in oggetto.

Nella stima dei costi afferma che è stata utilizzata la Tabella 1, con le seguenti precisazioni:

- a) il costo del personale assunto con contratto a tempo determinato è conteggiato utilizzando il costo della classe 3-8;
- b) il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, solo per il primo anno di servizio, è conteggiato utilizzando il costo della classe 3-8;
- c) il costo medio del personale in servizio (dal secondo anno) è conteggiato utilizzando il costo della classe stipendiale 9-14 per tenere conto della ricostruzione di camera;

d) la minore spesa del personale che cessa per pensionamento è conteggiata utilizzando la classe stipendiale 21-27.

Tabella 1 - costi per qualifica personale AFAM (CCNL 19 aprile 2018)

RUOLO	Stipendio Classe 0-2	Stipendio Classe 3-8*	Stipendio Classe 9-14**	Stipendio Classe 15-20	Stipendio Classe 21-27***	Stipendio Classe 28-34	Stipendio Classe da 35
I FASCIA	€ 42.018	€ 43.435	€ 47.717	€ 52.557	€ 55.647	€ 59.726	€ 63.030
II FASCIA	€ 35.188	€ 37.032	€ 39.976	€ 44.187	€ 48.794	€ 52.568	€ 54.966
EP2	€ 41.879	€ 43.295	€ 47.378	€ 51.830	€ 54.920	€ 58.253	€ 61.557
EP1	€ 37.074	€ 38.077	€ 41.181	€ 44.804	€ 48.688	€ 52.675	€ 56.540
COLLABORATORE	€ 29.289	€ 29.945	€ 32.295	€ 34.543	€ 36.785	€ 38.384	€ 39.623
ASSISTENTE	€ 27.415	€ 27.997	€ 30.085	€ 32.067	€ 34.059	€ 35.481	€ 36.565
COADIUTORE	€ 24.487	€ 24.941	€ 26.592	€ 28.119	€ 29.605	€ 30.753	€ 31.538

*valore medio utilizzato per i costi dei contratti a tempo determinato e per il primo anno delle nuove assunzioni a tempo indeterminato;

**valore medio utilizzato per i costi del personale a tempo indeterminato a decorrere dal secondo anno di servizio;

***valore utilizzato per i risparmi da cessazioni.

Conseguentemente il budget destinato annualmente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato deriva dalla somma del 100% della minore spesa di cui alla lettera c), cui si aggiunge il 10% della spesa per supplenze dell'a.a. 2016/17 (Tabella 2).

Tabella 2 - Spesa per supplenze a.a. 2016/17

RUOLO	TEMPO DET.	COSTO	BUDGET PER ASSUNZIONI A TEMPO INDET TRIENNIO 2018-2020
a	b	c=bxB	d=10%xc
I FASCIA	1381	€ 59.983.174	€5.998.317
II FASCIA	124	€ 4.592.028	€ 459.203
EP2	-	-	-
EP1	12	€ 456.927	€ 45.693
COLLABORATORE	10	€ 299.448	€ 29.945
ASSISTENTE	74	€ 2.071.812	€ 207.181
COADIUTORE	166	€ 4.140.206	€ 414.021
TOTALE	1.767	€ 71.543.595	€ 7.154.360

Allo scopo di comprendere correttamente il meccanismo di reclutamento e l'impatto in termini di costi, nell'allegato 1 è riportata l'evoluzione stimata del personale e dei costi stipendiali.

Prendendo come primo anno di riferimento l'a.a. 2018/2019, il numero di unità a tempo indeterminato risulta pari a 7.170, mentre il personale a tempo determinato corrisponde a 1.586 unità, cui si aggiungono 81 posizioni congelate o inattive.

Partendo dalla situazione dell'a.a. 18/19, stima che al 1/11/2019 ci sia un numero di cessazioni pari a complessive 271 unità (suddivise per qualifica come da tabella di cui all'allegato 1) per un risparmio di spesa di circa 13,8 milioni euro.

Tale stima relativa al numero di cessazioni e conseguenti risparmi di spesa è proiettata nella stessa dimensione anche al 1/11/2020 e 1/11/2021.

A tale risparmio di spesa da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminate si aggiunge, anche per gli aa-aa. 19/20 e 20/21, un importo di circa 7,1 milioni euro (10% spesa per supplenze a.a.16/17).

Pertanto le risorse da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato sono pari a:

a.a_	100% risparmi da cessazioni	10% <i>budget</i> supplenze a.a. 16/17	TOTALE
19/20	€ 13.812.010	€ 7.154.360	€ 20.966.370
20/21	€ 13.812.010	€ 7.154.360	€ 20.966.370
21/22	€ 13.812.010		€ 13.812.010

Del suddetto budget, alla luce di quanto previsto dal regolamento, si prevede la seguente destinazione:

30% attingendo da Graduatorie ad esaurimento per titoli

35% attingendo da Graduatorie esaurimento per titoli ed esami

15% (media tra 10% e 20%) a procedure riservate a docenti di II fascia

10% per personate Tecnico Amministrativo

10% quota libera

Alla luce delle regole sopra indicate, nell'allegato 1, la RT rappresenta pertanto la proiezione dell'organico del periodo 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, assumendo stabile il valore delle cessazioni per gli anni di riferimento (271 unità) ed applicando i principi sulle facoltà assunzionali introdotti dal regolamento (100% cessazioni + 10% contratti a tempo det. aa. 2016/17) e, per l'a.a. 2021/22, utilizzando solo il 100% del *budget* derivante dalle cessazioni dell'anno precedente.

Nella tabella finale dell'Allegato 1, utilizzando le stime e le proiezioni dei costi per anno accademico, provvede a riportare i costi anche con riferimento all'esercizio finanziario annuale. Nello specifico sono riportati i costi della dotazione organica complessiva (tempo indet. + tempo det.) che rispettano gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2019.

A seguire si riproduce l'Allegato 1 annesso alla RT, attraverso cui si procede alla simulazione degli effetti finanziari connessi all'attuazione delle disposizioni e vincoli assunzionali previsti dal Regolamento per ciascuna annualità del prossimo triennio e a decorrere, impiegando, a tal fine, i valori dei costi medi annui indicati nella Tabella 1 già riportata.

ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA - SCHEMA DI D.P.R. CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE "PROCEDURE E LE MODALITA' PER LA PROGRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALS AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM.

**ANNO ACCADEMICO 2018/2019
DOTAZIONE ORGANICA E COSTI**

(per i costi unitari del personale si sono utilizzati i valori della Tabella 1)

Ruolo	Dotazione organica	Nuove assunzioni	Totale tempo indet.	Totale tempo det.	Posti congelati/inattivi	Costo nuovi assunti tempo indet	Costo personale già in servizio 17/18	Costo tempo det	Totale costo
a	b	c	d	e=b-d-f	f	g=cxB	h=(d-c)xC	i=exB	I=g+h+i
I fascia	6.158	499	5.045	1.059	54	21.673.862	216.920.393	45.997.235	284.591.490,38
II fascia	706	54	609	96	1	1.999.754	22.186.487	3.555.118	27.741.358,95
EP2	91	0	65	-	26	-	3.092.546	-	3.092.545,60
EP1	81	0	61	20	-	-	2.512.056	761.545	3.273.601,62
Collaboratore	25	0	6	19	-	-	193.769	568.951	762.720,33
Assistente	563	0	415	148	-	-	12.485.362	4.143.625	16.628.987,05
Coadiutore	1.213	0	969	244	-	-	25.767.237	6.085.605	31.852.841,22
Totale	8.837	553	7170	1.586	81	23.673.616	283.157.850	61.112.079	367.943.545,14

**ANNO ACCADEMICO 2019/2020
DEFINIZIONE BUDGET PER ASSUNZIONI**

RUOLO	CESSAZIONI 1/11/2019	MINORE SPESA da cessazioni	10% supplenza a tempo det a.a. 16/17	TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 19/20
a	b	c = bxE	d=10% x costo 16/17	e = c+d
I FASCIA	199	€ 11.073.706	6 5.998.317	€ 17.072.024
II FASCIA	24	6 1.171.060	€ 459.203	€ 1.630.263
EP2	1	€ 54.920	e	€ 54.920
EP1	4	€ 194.752	€ 45.693	€ 240.445
COLLABORATORE	0	€	€ 29.945	€ 29.945
ASSISTENTE	10	€ 340.592	€ 207.181	€ 547.773
COADIUTORE	33	€ 76.979	€ 414.021	1.391.000
TOTALE	271	€ 13.812.010	€ 7.154.360	€ 20.966.370

UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONI (2019/2020 e 2020/2021)

%	BUDGET ASSUNZIONI	A.A. 2019/20
30%	di cui Graduatorie esaurimento per titoli	€ 6.289.911
35%	di cui Graduatorie esaurimento per titoli ed esami	€ 7.338.229
15%	procedure per docenti di II fascia	€ 3.144.955
10%	di cui per stabilizzazione TA	€ 2.096.637
10%	di cui quota libera	€ 2.096.637
100%		€ 20.966.370

ANNO ACCADEMICO 2019/2020
PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEI COSTI
(per i costi unitari del personale si sono utilizzati i valori delta Tabella 1)

Ruolo	A.A. 2019/2020		COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA			COSTI			
	Dotazione organica	Nuove assunzioni	Totale tempo indet.	Totale tempo det.	Posti congelati/inattivi	costo nuovi assunti tempo indet	costo personale già in servizio 18/19	costo tempo det	TOTALE COSTO
a	b	c	d*	e=b-d-f	f	g=cxB	h=(d-c)xC	i=exB	1-E+b+l
I fascia	6.158	350	5.196	908	54	15.202.108	231.235.422	39.438.611	285.876.140
II fascia	706	80	665	40	1	2.962.598	23.385.756	1.481.299	27.829.654
EP2	91	4	68	-	23	173.182	3.044.968	-	3.218.150
EP 1	81	7	64	17	-	266.541	2.347.331	647.313	3.261.186
Collaboratore	25	12	18	7	-	359.337	193.769	209.614	762.720
Assistente	563	35	440	123	-	979.911	12.184.510	3.443.688	16.608.110
Coadiutore	1213	40	976	237	-	997.640	24.889.715	5.911.018	31.798.372
Totale	8.837	528	7427	1.332	78	20.941.318	297.281.471	51.131.543	369.354332

*personale a tempo indet. a.a. precedente - cessazioni + nuove assunzioni

ANNO ACCADEMICO 2020/2021
DEFINIZIONE BUDGET PER ASSUNZIONI

RUOLO	CESSAZIONI 1/11/2020	MINORE SPESA da cessazioni	10% supptenza a tempo det a.a. 16/17	TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 20/21
a	b	c = bxE	d=10%x costo 16/17	e = c+d
I FASCIA	199	€ 11.073.706	€ 5.998.317	€ 17.072.024
II FASCIA	24	€ 1.171.060	€ 459.203	e 1.630.263
EP2	1	€ 54.920	-	€ 54.920
EP1	4	€ 194.752	€ 45.693	€ 240.445
COLLABORATORE	0	€	€ 29.945	€ 29.945
ASSISTENTE	10	€ 6.340.592	€ 207.181	€ 547.773
COADIUTORE	33	€ 976.979	€ 414.021	€ 1.391.000
TOTALE	271	€ 13.812.010	€ 7.154.360	€ 20.966.370

ANNO ACCADEMICO 2020/2021
PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEI COSTI
(per i costi unitari del personale si sono utilizzati i valori della Tabella 1)

Ruolo	A.A. 2020/2021			COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA			COSTI		
	Dotazione organica	Nuove assunzioni	Totale tempo indet.	Totale tempo det.	Posti congelati/inattivi	Costo nuovi assunti tempo indet	Costo personate già in servizio 19/20	Costo tempo det	Totale Costo
a	b	c	d*	e=b-d-f	f	g=cxB	Md-c) x C	i=exB	l=R+h+i
I fascia	6.158	36S	5.362	742	54	15.853.627	238.440.652	32.228.469	286322.748
II fascia	706	50	691	14	1	1.851.624	25.624.393	518.455	27.994.472
EP2	91	2	69	-	22	86.591	3.187.701	-	3.274.292
EP1	81	9	69	12	-	342.69S	2.470.875	456.927	3.270.498
Collaboratore	2S	7	25	-	-	209.614	581.308	-	790.922
Assistente	563	45	475	88	-	1.259.886	12.936.640	2.463.777	16.660.303
Coadiutore	1213	50	993	220	-	1.247.050	25.075.856	5.487.021	31.809.926
Totale	8.837	528	7.684	1.076	77	20.851.087	308.317.425	41.154.648	370.323.160

*personale a tempo indet. a.a. precedente - cessazioni + nuove assunzioni

ANNO ACCADEMICO 2021/2022
DEFINIZIONE BUDGET PER ASSUNZIONI

RUOLO	CESSAZIONI 1/11/2021	MINORE SPESA da cessazioni = totale budget per assunzioni 21/22
a	b	c = bxE
I FASCIA	199	€ 11.073.706
II FASCIA	24	€ 1.171.060
EP2	1	€ 54.920
EP1	4	€ 194.752
COLLABORATORE	0	-
ASSISTENTE	10	340.592
COADIUTORF.	33	976.979
TOTALE	271	13.812.010

ANNO ACCADEMICO 2021/2022
PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEI COSTI

Ruolo	A.A. 2020/2021		COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA			costi			
	Dotazione organica	Nuove assunzioni	Totale tempo indet.	Totale tempo det.	posti congelati/iimttivi	Costo nuovi assunti tempo indet	Costo personale già in servizio 20/21	Costo tempo det	Totale costo
a	b	c	<P	e=bnd-f	r	g=c xB	h=<d-c) x C	i=cxB	Ne+h+i
I fascia	6158	255	5.252	852	54	11.075.821	238.440.652	37.006.274	286.522.748
II fascia	706	20	661	44	1	740.650	25.624.393	1.629.429	27.994.472
EP2	91	7	74	-	17	303.068	3.187.701	-	3.490.769
EP1	81	7	67	14	-	266.541	2.470.875	533.082	3.270.498
Collaboratore	25	7	25	-	-	209.614	581.308	-	790.922
Assistente	563	20	450	113	-	559.949	12.936.640	3.163.714	16.660-303
Coadiutore	1213	25	968	245	-	623.525	25.075.856	6.110.546	31.809.926
Totale	8.837	341	7497	1.268	72	13.779.168	308.317.425	48.443.044	370.539.637

*personale a tempo indet a.a. precedente - cessazioni + nuove assunzioni

PROIEZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI PER CIASCUN ANNO FINANZIARIO - PERIODO 2019 - 2021

ESERCIZIO FINANZIARIO	STANZIAMENTI BILANCIO da Legge Bilancio 2019	COSTO del Personale (tempo indet + tempo det)*
2019	€387.455.590	€ 369.119.201
2020	€ 383.479.008	€ 370.161.689
2021	€ 379.820.210	€ 370.670.6961

* costo definito proiettando 10/12 dall'a.a. x-1/x e 2/12 dell'a.a. x/x+1.

Al riguardo, sui commi 1-3, preliminarmente all'esame dei profili contabili della RT, va sottolineato che le norme in esame dispongono la disciplina del reclutamento a tempo indeterminato e determinato, del personale docente ed amministrativo delle istituzioni scolastiche artistiche e musicali (AFAM), al fine di consentire una progressiva stabilizzazione del personale precario che è oggi iscritto nelle graduatorie "permanenti".

Sul punto, la RT evidenzia che sono circa 1.900 iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui circa 600 sarebbero iscritti in graduatorie datate da più di 15 anni, per cui è "verosimile ritenere che non tutti siano realmente interessati alle assunzioni".

A tal fine, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alla situazione di anzianità di servizio maturata dal personale docente precario delle AFAM², atteso che

² Il Conto Annuale della RGS aggiornato al 2017 fornisce alcune utili indicazioni a tal fine. La quota di "Altro personale", ovvero a tempo determinato indicata per le AFAM a tale anno è di 1.928 unità, a fronte di personale in servizio tempo indeterminato che assomma, al medesimo anno, a n. 7.297. Tale numero è superiore a quello complessivo in Organico risultante nella RT che è indicato ad oggi pari a 6.888 unità (di cui 5.324 docenti e 1.564 personale tecnico-amministrativo). Il tasso di assunzioni rispetto alle cessazioni dal servizio registrate nel settore dal 181% del 2014 è declinato ad appena il 9%, a riprova dell'impatto avutosi sui quadri organici per la forte incidenza dei blocchi assunzionali degli ultimi anni 2014. Cfr. Ministero

dal differente grado di anzianità discendono oneri differenti per la ricostruzione di carriera una volta operata la stabilizzazione di personale, a partire dall'anno successivo a quello della immissione in ruolo. A tal proposito, la RT, nella simulazione prevede un onere anche per i neo assunti a tempo indeterminato, sin dal secondo anno, corrispondente alla terza classe di stipendio (9-14 anni). Andrebbero quindi fornite le fonti e il metodo di determinazione di tale parametro al fine di suffragarne la correttezza, anche considerato che la RT come visto afferma che circa un terzo della platea sarebbe iscritta in graduatorie datate da più di 15 anni con conseguenti oneri per ricostruzione di carriera che potrebbero riferirsi a classi stipendiali superiori a quella considerata.

Parimenti, andrebbero fornite le fonti e le metodologie utilizzate per la determinazione dell'onere per cessazioni pari alla classe stipendiale 21-27 anni.

Quanto allo scrutinio dei parametri di computo inerenti al costo "medio" annuo indicato per singola qualifica professionale in Tabella 1, rispetto ai valori del CCNL del 19 aprile 2018, in mancanza di dati analitici aggiornati del Conto Annuale, richiamando la Circolare n. 32/2010 della R.G.S. andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito agli elementi ivi considerati nel trattamento economico, distintamente alla componente riferibile al trattamento cd. "fondamentale" (Tabellare +Indennità integrativa speciale) e "accessorio" (sia per i profili dirigenziali che non), corredati dei prospetti di calcolo degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'Amministrazione.

A tale proposito, andrebbero altresì richieste conferme in merito alla considerazione nei costi medi annui riportati in Tabella 1 degli aggiornamenti retributivi inerenti al riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale a partire dallo scorso mese di aprile, relativamente al ritardo incorso nella contrattazione del triennio 2019/2021³.

In merito alla definizione dei budget assunzionali "complessivi" (100% risparmi dell'anno precedente dalle cassazioni + 10% del budget per supplenze del 2017) previsti per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sarebbe utile un chiarimento circa il parametro base utilizzato per gli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 che si rivela essenziale nel calcolo. Infatti, il numero delle cessazioni è stimato in ogni annualità pari a n. 271 unità, che sono ripartite costantemente nei medesimi profili di inquadramento di quelle attese nel 2019⁴. Circostanza,

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P, Conto Annuale 2017, documenti di sintesi "Andamenti dell'occupazione" pagina 10 e "AFAM", pagina 4, sul sito *internet* del dicastero.

³ La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 440 dell'articolo 1, ha previsto che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari: dal 1° aprile al 30 giugno 2019 0,42%; dal 1° luglio 2019 0,7%.

⁴ Come si diceva il rapporto assunti/cessati dal 2014 al 2017 è passato dal 181% al 9%, ciò significando che se nel 2014 vi erano state quasi n. 2 assunzioni per ogni pensionamento, nel 2017 per 100 cessazioni dal servizio, sono stati reclutate solo 9 nuove unità di personale. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze,

quest'ultima, solo astrattamente ipotizzabile, essendo le cessazioni dal servizio connesse alla storia e anzianità "contributiva" dei dipendenti e al regime normativo-previdenziale vigente al momento.

Infine, una riflessione aggiuntiva andrebbe richiesta in merito alla prevista variazione del numero dei posti in organico, da considerarsi congelati o inattivi nel prossimo triennio, che passano complessivamente dai n.78 dell'a.a. 2019/2020 ai n. 77 dell'a.a. 2020/2021 ai n. 72 dell'a.a. 2021/2022.

Sul comma 4, posto che la norma limita a non più del 50% delle assunzioni svolte con le procedure di cui all'articolo 4 i reclutamenti "riservati" di cui al comma 3, lettera d), nn.1)-4) (docenti precari iscritti nelle graduatorie permanenti) e lettera e), n.1) (docenti in altre graduatorie GET), si osserva che tale limite è difficilmente compatibile con gli altri fissati. Infatti la lettera d) del comma 3 prevede una quota fissa pari al 30% per i reclutamenti dei docenti iscritti nelle graduatorie, cui vanno aggiunti gli iscritti di cui alla lettera e) n.1 che hanno priorità sui reclutamenti ai sensi dell'articolo 4. Inoltre, un'ulteriore quota del 10% è riservata al personale tecnico amministrativo (lettera g) del comma 3). Quindi per i reclutamenti svolti tramite articolo 4 residuerebbe una quota inferiore al 60% del totale, non sufficiente a integrare il doppio dei reclutamenti da graduatorie come impone il comma 4. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento sulla coerenza interna delle varie quote prefissate di reclutamento.

In merito al comma 5, posto che la norma prevede che il docente rinunciario all'assunzione a tempo indeterminato decada dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la continuazione della validità della permanenza nella graduatoria nazionale, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla circostanza che tale facoltà possa influire sui tempi di assorbimento (che la RT certifica *medio tempore*) negli organici a tempo indeterminato delle AFAM della platea di "precari" indicata dalla RT.

Articolo 3 **(Collaborazioni tra Istituzioni)**

L'articolo consente la stipula di convenzioni fra Istituzioni AFAM, sia per la programmazione di procedure di reclutamento comuni, sia per l'utilizzo congiunto del personale, previo assenso degli interessati e previa definizione delle modalità di ripartizione dell'impegno annuo degli stessi.

La RT evidenzia che l'articolo consente alle Istituzioni di stipulate specifiche convenzioni al fine di programmare procedure comuni di reclutamento nonché utilizzare congiuntamente il personale, previo consenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni, potendo anzi derivare potenziali risparmi dalle finalità della norma.

Articolo 4 ***(Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato)***

L'articolo dispone alle lettere a)-v) i criteri e le procedure che le AFAM osservano per la selezione pubblica, per titoli ed esami, del personale docente.

In particolare la lettera a) prevede procedure distinte per settore artistico-disciplinare e correlate alle esigenze didattiche programmate. Il bando stabilisce le modalità anche telematiche per la presentazione delle domande e dei titoli.

La lettera b) prevede la pubblicazione dei bandi sul sito dell'istituzione e del Ministero.

La lettera c) prevede commissioni giudicatrici composte da tre membri esterni e ne stabilisce i criteri di nomina.

La lettera d) prevede tre componenti supplenti delle commissioni.

La lettera e) stabilisce il requisito del diploma accademico di I livello o di laurea per la partecipazione alle procedure di selezione.

La lettera f) prevede i titoli oggetto di valutazione cui riservare tra 50 e 60 punti.

La lettera g) prevede lo svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti e non più di 50, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli.

La lettera h) prevede la facoltà di scelta da parte dei candidati di un tema tra i due sorteggiati.

La lettera i) stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e della prova didattica.

La lettera l) prevede la partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

La lettera m) prevede le incompatibilità per la nomina a componenti delle commissioni giudicatrici.

La lettera n) dispone il divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina.

La lettera o) stabilisce che la partecipazione a commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni.

La lettera p) disciplina il caso delle dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti che devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore. La lettera q) stabilisce l'applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.

La lettera r) prevede che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni, a pena di inammissibilità, per la presentazione di eventuali istanze di ricasazione dei commissari;

La lettera s), attribuisce alle commissioni giudicatrici il compito di determinare i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione, che sono pubblicizzati mediante affissione.

La lettera t) prevede che le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La lettera u) disciplina la procedura di approvazione della graduatoria.

La lettera v) attribuisce al direttore il compito di accertare la regolarità della procedura e degli atti e di assumere i vincitori.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, posto che alla lettera a) si prevedono modalità anche telematiche per la presentazione delle domande e dei titoli e che alla lettera t) si prevede che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, andrebbe assicurata la disponibilità di adeguate infrastrutture tecnologiche da parte delle istituzioni.

Con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici, allo svolgimento della prova didattica, andrebbe assicurato che dalla disciplina qui prevista non derivino maggiori oneri rispetto a quelli finora sostenuti.

Articolo 5

(Reclutamento del personale docente a tempo determinato)

L'articolo disciplina le procedure per la stipula di contratti di insegnamento a tempo determinato delle AFAM, introducendo novità che si applicheranno dall'a.a. successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

Al comma 1, si dispone che, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici.

Il comma 2 stabilisce che i contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle graduatorie e secondo le priorità ivi indicate alle lettere a) -e)⁵.

Il comma 3 dispone che in caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 siano attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nell'osservanza delle modalità ivi indicate alle lettere a)-g) con contenuti analoghi a quanto previsto dall'articolo 4 prima illustrato per il reclutamento del personale a tempo indeterminato.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di cui all'articolo 4.

⁵ In particolare, alla lettera a), sono indicati gli iscritti alle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, a. 297; alla lettera b), sono indicati quelli iscritti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; alla lettera c), sono indicati gli iscritti nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; alla lettera d) sono indicati gli iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, o. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; alla lettera e), sono indicati gli iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), numero 4).

Articolo 6 **(Incarichi di insegnamento)**

L'articolo concerne il conferimento di incarichi di insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche, alle quali non è possibile fare fronte con il personale di ruolo o con quello a tempo determinato nel limite delle dotazioni organiche.

In particolare, il comma 1 prevede che le AFAM possano procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, mediante il conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito, di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale (lettera a); l'espletamento di procedure è disciplinata con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali (lettera b).

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Il comma 3 afferma che nel caso gli incarichi di insegnamento siano conferiti su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente *da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale*, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in tema di contratti di "collaborazione" alla docenza nelle materie artistiche e musicali. Dispone, tuttavia – superando una previsione presente nello stesso art. 273⁶ – che gli oneri gravano sullo stato di previsione del MIUR con riferimento alle voci riguardanti le spese per supplenze annuali o brevi.

La RT conferma che, solo nel caso di peculiari e documentate esigenze didattiche, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione e, comunque, senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile per una durata non superiore ad un triennio, a titolo gratuito o retribuito.

Certifica che anche in questo caso è possibile l'espletamento di procedure disciplinate con regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.

Riferisce che la disposizione richiama i limiti previsti dall'art 8, comma 2, del regolamento allo scopo di assicurare la sostenibilità dei relativi impegni finanziari per l'intera durata del contratto.

⁶ L'articolo 273 del testo unico prevede al comma 8 che nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione. Il comma 9 afferma che il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate. Si tratta del cap. 1676, relativo ai contratti di collaborazione stipulati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle Accademie di belle arti. Le risorse per il conferimento di supplenze a tempo determinato sono, invece, allocate sul cap. 1603/pg. 2 e quelle per le supplenze brevi sul cap. 1606.

Al riguardo, posto che il comma 1 richiama espressamente il limite indicato al comma 2 dell'articolo 8, e che tale vincolo vale in riferimento alla generalità degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e per l'Accademia nazionale di Arte drammatica - per cui la norma richiamata stabilisce che tali enti non possono comunque destinare annualmente, alla stipula di contratti di insegnamento, un importo superiore all'80 per cento delle entrate libere correnti - va sottolineato che il comma 3 dell'articolo, nel caso gli interessati agli incarichi d'insegnamento siano persone già alle dipendenze di enti lirici o altre istituzioni di produzione musicali (come di tutta evidenza, gli enti interessati da tali "contratti" di insegnamento saranno i soli Conservatori e istituti coreutici), prevede che i relativi oneri verranno però posti a carico del MIUR "per la parte riguardante le spese per supplenze annuali o brevi".

La circostanza prefigura la copertura di un nuovo onere, a valere di uno stanziamento che è già previsto dalla legislazione vigente ma per diversa finalità di spesa, dal momento che, non sembra potersi assimilare i contratti di supplenza a tempo determinato per assicurare la normalità delle attività didattiche con gli incarichi di insegnamento *de quo* configurati come contratti d'opera e non come contratti di lavoro dipendente e che peraltro interessano i soli Conservatori⁷.

Articolo 7

(Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)

L'articolo reca i principi generali della rinnovata disciplina per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico per cui, ai sensi del comma 1, esso è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati

Il comma 2 prevede che i requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento d.P.R. 9 maggio 1994. n. 487.

Sono poi indicati al comma 3, alle lettere a)-c), i contenuti obbligatori dei bandi di concorso.

Il comma 4 afferma infine che in relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

⁷ Il capitolo 1603 dello stato di previsione del MIUR, di spese obbligatoria, al piano gestionale n. 2, è già ad oggi destinato a "*Spese per supplenze a tempo determinato di personale docente, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore*" di tutte le AFAM, e reca uno stanziamento di competenza/cassa di 42,4 milioni di euro annui nel bilancio 2019/2021. Il capitolo 1676 dello stesso stato di previsione, intestato a "*Contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti*" reca una dotazione nel bilancio 2019/2021, di appena 1,6 milioni di euro per il 2019 e 1,1 milioni di euro per il 2020 per il 2021.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo ed evidenzia che in analogia a quanto disposto per il personale docente, la singola istituzione adotterà bandi di concorso locali che devono individuare i profili professionali richiesti, le principali funzioni e i titoli di studio per l'accesso nonché i punteggi delle selezioni, con riserva di una quota alle prove, in caso di selezione per titoli ed esami.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero richieste delucidazioni in merito alla portata del comma 4, circa la ivi prevista possibilità d'ora innanzi, da parte delle istituzioni in esame, in relazione a fabbisogni amministrativi per cui non si renda per loro esperibile il ricorso a personale di ruolo o con contratto a tempo "determinato", della stipula di contratti d'opera ex art. 2222 c.c., atteso che alcuna indicazione è fornita in tale senso dalla norma a valere di quali risorse ciò potrà avvenire e se esse siano già previste nei bilanci ordinari delle istituzioni.

Articolo 8 ***(Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)***

Il comma 1 prevede che in sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La medesima tabella è aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 2 stabilisce che tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); per i predetti Istituti e per l'Accademia nazionale di arte drammatica si prevede invece il limite annuale dell'80 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione per la stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

Il comma 3, abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, le disposizioni inerenti il reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM superate dalle nuove previsioni. Si tratta, con riferimento al personale tecnico amministrativo di:

- articolo 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);
- articolo 1-*quater*, co. 1, quarto periodo, del D.L. 250/2005 (L. 27/2006).

Con riferimento al personale docente, si tratta di:

- articolo 270 del d.lgs. 297/1994 e art. 3 della L. 124/1999, fatte salve le graduatorie di cui all'articolo 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (GNE), vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento;
- articolo 4 del D.L. 357/1989 (L. 417/1989), fatte salve le graduatorie previste dallo stesso D.L. (GET) vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il comma 4 aggiorna il già citato art. 7, co. 7, del DPR 132/2003, sostituendo il riferimento al "Ministro per la funzione pubblica" con quello all'attuale Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

La RT conferma che l'articolo reca le disposizioni finali, transitorie e le abrogazioni.

Con riferimento agli ISIA, in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche (Roma, Firenze, Faenza, Urbino e dal 1° novembre 2017 Pescara), le quali

hanno una dotazione organica molto ridotta, il comma 2 prevede che si applichino i criteri di cui al comma 3, dell'articolo 2 ma non le percentuali indicate al predetto comma.

In particolare, nel rinviare a quanto osservato nella relazione illustrativa sul modello degli ISIA, precisa che con il decreto interministeriale del 5 novembre 2001, la consistenza organica del personale docente è stata determinata in complessive n. 11 unità, così distribuite: n. 2 unità all'ISIA di Firenze e n.3 unità all'ISIA di Roma, Faenza e Urbino; quella del personale tecnico-amministrativo è stata determinata in complessive n. 18 unità (n. 4 direttori dei servizi generali ed amministrativi, n. 5 assistenti amministrativi e n. 9 collaboratori scolastici). Successivamente, con il decreto interministeriale del 15 settembre 2011, la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo è stata ampliata, prevedendo per ciascun ISIA: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore dell'ufficio di ragioneria, n. 4 assistenti amministrativi e n. 4 coadiutori. Per l'ISIA di Pescara, la dotazione organica costituita con il decreto interministeriale del 12 settembre 2017, prevede soltanto n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore di ragioneria, n. 4 assistenti, n. 4 collaboratori e nessun docente.

Ribadisce che viene altresì disposto che gli ISIA e l'Accademia nazionale di arte drammatica - per quest'ultima, per le ragioni esposte nella relazione illustrativa - non possono destinare annualmente una somma superiore all'80% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

La relazione illustrativa specifica che l'Accademia nazionale di arte drammatica si caratterizza, in virtù della propria offerta formativa e della sua *mission*, per una marcata elasticità del piano degli studi e di conseguenza degli incarichi di docenza. La consistenza organica della suddetta Accademia è determinata in n. 13 unità di personale docente e n. 18 unità di personale tecnico-amministrativo (due direttori amministrativi, di cui uno ad esaurimento, un direttore di ragioneria, 6 assistenti amministrativi e 9 coadiutori). Attualmente, con decreto interministeriale 30/04/2018, la dotazione organica risulta la seguente: n. 12 docenti, 2 direttori amministrativi, 1 direttore di ragioneria, 10 assistenti e 5 coadiutori.

Sul comma 3 afferma che ivi si introducono tre disposizioni di abrogazione delle norme che, allo stato, consentono la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo: l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; l'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124 concernente il reclutamento del personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori.

Il comma 4 prevede, infine, l'approvazione delle piante organiche delle istituzioni AFAM tramite decreto del MIUR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica. La

disposizione richiama la procedura prevista per l'approvazione degli statuti delle istituzioni, disciplinata dall'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 132 del 2003.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.